L'Estensore A

UFFICIO: Programmazione Faunistico Venatoria ed Ittico Sportiva, Misure di Protezione Passiva delle Culture e degli Allevamenti dai Predatori Selvatici, Risarcimento da Fauna Selvatica - 004

Il Dirigente del Servizio

Deft. ssa Antonalla Gebini (firma)	Dott sa Antonella Gabirk	Fl vacat
Il Direttore Regionale Dott. Seaf Elena Sico (firma)	· .	Il Componente la Giunta Emanuele Imprudente
Approvato e sottoscritto:		Il Presidente della Giunta
Il Segretario della Giunta	±	

Il Responsabile dell'Ufficio



GIUNTA REGIONALE

Seduta in data	- 9 DIC 2019	Deliberazione	n 78	0	
	della Regione Abruzzo, si è riunita				
	nto dei componenti:				
	paramenta mara en	P	Α		
₹ #	1. IMPRUDENTE Emanuele	X			
	2. CAMPITELLI Nicola	\boxtimes			
	3. FEBBO Mauro	\sim			
	4. FIORETTI Piero	X	Ē		
	5. LIRIS Guido Quintino	\boxtimes		/2	
	6. VERI' Nicoletta	\boxtimes			
Svolge le funz	zioni di Segretario				
И	OGGETTO				
Associazioni	le disciplinare per l'assegnazione dei Venatorie riconosciute a livello nazionale let. c) della L.R. n. 10/2004 e s.m.i.)	finanziamen ed operanti	ti regional in Regione	i in favor Abruzzo (a	e dell rtt. 29
	LA GIUNTA REGIO	NALE			
VISTE:		VS NACTORIA			

- > la L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo OK4 venatorio" ed in particolare l'art. 34, comma 5 che individua le Associazioni Venatorie nazionali;
 - > la L.R. n. 10/2004 e s.m.i., "Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente" ed in particolare:
-) b il comma 1 lett.c), dell'art. 55, che dispone un finanziamento regionale in favore delle Amministrazioni provinciali per i contributi da erogare alle associazioni venatorie;
 - il comma 3 lett.c), dell'art. 55, che fissa al 10% il finanziamento da erogare alle associazioni venatorie a valere sul fondo costituito annualmente ai sensi del medesimo art. 55 comma 2;

- il comma 4 dell'art. 29 che attribuisce alle Associazioni venatorie compiti di interesse pubblico;
- i commi 5 e 7 che, per l'assolvimento dei compiti di cui al comma 4 alle lettere da a) a f), stabiliscono l'assegnazione di risorse in favore delle Associazioni venatorie sulla base di regolamenti adottati cura delle Province;
- ➤ la DGR n. 670/2016 "Legge Regionale 20 ottobre 2015 n. 32 recante Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge n°56/2014 e L.r. n°32/2015";

DATO ATTO della riassunzione, in capo alla Regione, delle funzioni in materia di caccia di cui alla citata DGR 670/2016;

TENUTO CONTO che:

➢ ai sensi del combinato disposto dell'articolo 34 della L. n. 157/1992 e dei commi 2 e 3
dell'art. 29 della L.R. n. 10/04 sono qualificate Associazioni Venatorie, ai sensi della citata
L.R. n. 10/2014, quelle dotate di organi regionali, con stabile organizzazione a livello
regionale e provinciale, purché incluse tra quelle riconosciute a livello nazionale ai sensi del
menzionato articolo 34 della L. n. 157/1992;

VISTA la legge 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art 12 "Provvedimenti attributivi di vantaggi economici" che dispone:

- La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
- 2) L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1

PRESO ATTO che le disposizioni contenute nel presente atto non hanno rilevanza dal punto di vista della normativa europea sugli "Aiuti di Stato", non prevedendo sovvenzioni a imprese che operano sul mercato;

RITENUTO NECESSARIO adottare, nelle more della revisione della normativa regionale, una disciplina transitoria in merito ai criteri e alle modalità di erogazione dei contributi regionali alle Associazioni venatorie di cui all'art. 29 della L. R. n. 10/04;

VISTO l'Allegato I denominato "Disciplinare recante: criteri per l'assegnazione dei finanziamenti regionali in favore delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale ed operanti nelle province abruzzesi" quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 della L 33/2013;

DATO ATTO, altresì, del parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della presente deliberazione espresso da Direttore del Dipartimento Agricoltura attraverso la sottoscrizione dello stesso;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- 1. DI APPROVARE il Disciplinare recante: criteri per l'assegnazione dei finanziamenti regionali in favore delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale ed operanti nelle province abruzzesi di cui all'Allegato I quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, corredato del fac simile dello schema di domanda di cui all'Allegato A;
- 2. DI STABILIRE che il predetto disciplinare reca, nelle more della rivisitazione della L.R. n. 10/2004, la disciplina transitoria dei criteri e delle modalità per l'erogazione dei contributi alle Associazioni venatorie, per la quota parte del fondo costituito annualmente ai sensi dell'art. 55 comma 3 della L.r. 10/2004 e secondo quanto stabilito dall'Organo di direzione politica;
- 3. **DI AUTORIZZARE** il Dirigente del Servizio Presidi Tecnici di Supporto al settore Agricolo a porre in essere tutti i necessari adempimenti conseguenti all'adozione della presente deliberazione;
- 4. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione non comparta oneri a carico del bilancio regionale trattandosi di un disciplinare avente contenuto di carattere generale;
- DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto e della modulistica sul sito istituzionale della Regione nella sezione dedicata alla caccia e alla pesca (www.regione.abruzzo.it/caccia/), sul BURAT e nella sezione Amministrazione trasparente.

DISCIPLINARE RECANTE: "CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI REGIONALI IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI VENATORIE RICONOSCIUTE A LIVELLO NAZIONALE ED OPERANTI NELLE PROVINCE ABRUZZESI"

ART.1

(Finalità e soggetti beneficiari)

- 1. Il presente disciplinare, emanato ai sensi dell'art. 29, comma 5 e 7, della legge regionale 28 gennaio 2004, n.10 (Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente). definisce le modalità di erogazione dei finanziamenti annuali a favore delle Associazioni Venatorie, riconosciute a livello nazionale, in quanto indicate dall'art. 34 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), ed operanti in Abruzzo.
- 2. Le Associazioni di cui al comma 1 sono:

Copia conforme all'originale
Composta da n. 5 fogli
Data 04/17/2019 Firma EP

Associazione Migratoristi Italiani –ANUU.

Associazione Italiana della Caccia -ITALCACCIA;

c) Associazione Nazionale Libera Caccia -ANLC;

d) Arci-Caccia;

Ente Produttori Selvaggina -EPS;

- f) Federazione Italiana della Caccia -FIDC;
- g) Unione Nazionale Enalcaccia, Pesca e Tiro -ENALCACCIA;
- Ai sensi dell'art. 29, comma 3, della L.R. n.10/2004, sono considerate Associazioni venatorie gli organi regionali delle Associazioni di cui al comma 2 purché abbiano una stabile organizzazione a livello regionale con adeguati organi periferici.
- L'adeguatezza di cui al comma 3 ricorre se le Associazioni venatorie sono presenti con una sede operativa, aperta al pubblico, in almeno due province abruzzesi.

ART.2 (Attività oggetto di finanziamento)

1. Il finanziamento regionale è disposto a favore delle Associazioni di cui all'articolo 1 per l'assolvimento dei compiti di cui al comma 4, lettere a), b), c), d), e) ed f) dell'art. 29, della L.R. n.10/2004 che sono quelli di seguito indicati:

- a) organizzare i cacciatori e tutelare i loro interessi;
- b) promuovere e diffondere tra i cacciatori una conoscenza venatoria consapevole delle esigenze di difesa della fauna e dell'ambiente;

- c) collaborare nel campo tecnico-organizzativo della caccia con la Regione e gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC);
- d) divulgare tra i cacciatori la conoscenza delle leggi che regolano l'esercizio venatorio, con particolare riguardo al corretto uso delle armi ed al comportamento in territorio di caccia;
- e) curare l'aggiornamento professionale delle guardie venatorie volontarie in collaborazione con l'amministrazione pubblica di riferimento;
- f) promuovere corsi di preparazione agli esami per il conseguimento del certificato di abilitazione per l'esercizio dell'attività venatoria.

ART. 3 (Criteri di ripartizione dei fondi)

- La Regione Abruzzo stanzia, ai sensi dell'art.55, comma 1, lett. c) della L.R. 10/2004, il fondo per il finanziamento delle Associazioni di cui all'articolo 1, che viene ripartito tra le stesse, nel limite delle risorse stanziate e secondo i criteri stabiliti dal comma 7 dell'art. 29 della L.R. n. 10/2004, previa presentazione di richiesta.
- Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le associazioni venatorie nel rispetto delle seguenti modalità e nel limite delle somme disponibili:
- a) una quota fissa di 500,00 euro, da rendicontare, in favore delle Associazioni Venatorie riconosciute a livello nazionale ed operanti nel territorio di ciascuna Provincia, nonché dotate di adeguate strutture periferiche secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 4;
- b) una quota fissa addizionale di 2.000,00 euro per i soggetti beneficiari del contributo di cui alla lett. a) che siano rappresentativi di almeno un quindicesimo dei cacciatori residenti nella provincia di appartenenza, per l'anno di riferimento del contributo. Ove le risorse stanziate non fossero sufficienti a coprire integralmente la quota di 2.000,00 ad associazione, la somma spettante è determinata dividendo il residuo budget, al netto della quota di cui alla lettera a), tra le associazioni venatorie aventi diritto, di livello provinciale;
- c) l'eventuale restante importo è assegnato alle associazioni venatorie in proporzione al numero degli associati per l'anno di riferimento del contributo.

ART. 4 (Domanda di finanziamento)

 Per l'assegnazione del finanziamento, il legale rappresentante regionale di ciascuna Associazione Venatoria interessata presenta, entro il termine decadenziale del 31 marzo di ogni anno, una domanda unica di erogazione del contributo, cumulativa per tutte le articolazioni provinciali, aventi diritto, dell'associazione medesima. L'istanza è trasmessa a mezzo PEC all'Amministrazione regionale.



- La domanda unica di contributo, presentata e sottoscritta dal legale rappresentante regionale dell'associazione, è corredata:
- a) per la quota di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), soggetta a rendicontazione, di giustificativi di spesa in originale o copia conforme, debitamente quietanzati e fiscalmente regolari, degli interventi e delle attività svolte dalle Associazioni entro il 31 dicembre per l'anno cui si riferisce il contributo;
- b) di copia, in carta semplice, dello Statuto dell'Associazione richiedente, in sede di presentazione della prima istanza ovvero in caso di intervenute modifiche statutarie;
- c) di copia del conto consuntivo e del relativo verbale di approvazione del bilancio, o di altro idoneo documento contabile e fiscale previsto dalle leggi sull'associazionismo per l'anno cui si riferisce il contributo;
- di copia fotostatica di documento di identità, in corso di validità, del Legale Rappresentante dell'Associazione Venatoria Regionale che ha sottoscritto la domanda;
- e) di una relazione analitica, sottoscritta dal legale rappresentante regionale dell'Associazione, illustrativa dei compiti connessi alle funzioni richiamate dall'art. 29 comma 4, lettere a), b), c), d), e) ed f) della l.r. 10/2004, assolti nell'anno cui si riferisce il contributo, con indicazione delle spese sostenute nel periodo 1° gennaio 31 dicembre e il conseguimento delle finalità prefissate;
 - della dichiarazione resa, nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n° 445/2000, a firma del legale rappresentante dell'Associazione Venatoria Regionale.
 - 3. La dichiarazione di cui al comma 3, lettera f) attesta:
 - a) l'ubicazione delle Sezioni Provinciali;
 - b) le eventuali Sezioni Comunali periferiche;
 - c) il numero degli iscritti distinti per provincia, riferiti al periodo 1°gennaio-31 dicembre dell'anno oggetto di contribuzione;
 - d) la compagnia assicuratrice convenzionata
 - e) gli estremi per l'accredito del contributo;
 - f) che le somme per le quali si chiede il contributo sono state sostenute per la realizzazione dei compiti di cui al comma 4 dell'art 29 della L.R.10/2004. Ove il contributo complessivo superi la somma di 10.329,00 occorre presentare la certificazione di regolarità contabile di cui alla L.R. 27 giugno 1986, n. 22 (Certificazione di regolarità contabile per gli enti beneficiari di contributi regionali);
 - g) che l'intervento, per la medesima spesa, non è stato sovvenzionato e non sarà oggetto di ulteriori contributi da parte di altri soggetti pubblici e/o privati, al fine di scongiurare il doppio finanziamento.



ART. 5 (Spese ammissibili)

- Sono ammissibili le spese strettamente attinenti alle attività di cui all'articolo 2, nonché le spese per il personale contrattualizzato secondo le disposizioni previste dalla legge, nella misura massima del 40% del contributo per la quota di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a).
- Non sono ammissibili le spese sostenute per i rimborsi concernenti: vitto, alloggio, soggiorno, pranzi
 e/o cene di rappresentanza, spese per ospitalità a terzi nelle varie forme (pernottamento, pranzo e
 cena, ecc.) ed altre spese assimilabili.

ART. 6 (Controlli)

- L'Amministrazione regionale può chiedere chiarimenti e integrazioni documentali da fornire nel termine di 10 giorni consecutivi dal ricevimento della richiesta inviata via Pec, pena la decadenza dai benefici.
- 2. L'Amministrazione può inoltre effettuare sopralluoghi e svolgere controlli per accertare l'effettivo svolgimento delle iniziative e delle attività soggette a contributo, nonché il rispetto degli obblighi posti a carico del beneficiario, il pagamento delle spese rendicontate, la veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata, anche in merito alla consistenza e all'effettiva iscrizione degli associati dichiarati.

ART. 7 (Cause di esclusione delle domande)

- Costituiscono cause di non ricevibilità delle domande:
- a) domanda pervenuta oltre i termini stabiliti dal presente disciplinare;
- b) domanda inviata con modalità differente da quanto previsto dall'art 4;
- c) domanda carente, non integrata entro il termine stabilito dall'art 6, oppure integrata con documentazione non rispondente a quanto previsto dal presente disciplinare;
- d) domanda proposta da soggetti diversi da quelli indicati nel presente disciplinare.

ART.8 (Rinuncia – revoca)

- In caso di rinuncia ai contributi, l'Associazione è tenuta a darne tempestiva comunicazione, tramite PEC, al competente Servizio, cui era stata inoltrata l'istanza.
- In caso di revoca del contributo concesso, il competente Servizio trasmette, a mezzo PEC, all'Associazione il relativo provvedimento e chiede la restituzione di quanto erogato.




ART 9 (Disposizioni transitorie)

 In sede di prima applicazione del presente disciplinare, il termine per la presentazione delle domande di contributo, per le annualità 2017 e 2018, è fissato al 31 marzo 2020.

ART 10 (Indicazioni sulla Privacy e diritto di accesso agli atti)

- In materia di protezione dei dati personali i soggetti beneficiari dell'iniziativa, in quanto persone giuridiche, non sono soggette alla tutela dei dati personali.
- Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa è riconosciuto, a chiunque vi abbia interesse, il diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo).





(Facsimile) DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI REGIONALI IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONI VENATORIE RICONOSCIUTE A LIVELLO NAZIONALIO ED OPERANTI NELLE PROVINCE ABRUZZESI

(da utilizzare, su carta intestata dell'associazione regionale, come schema di riferimento)

Copia conforme all'originale Composta da n. 3 fogli Data 04/12/2019 Firma P Alla REGIONE ABRUZZO
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
SERVIZIO PRESIDI TECNICI DDI SUPPORTO AL
SETTORE AGRICOLO

Pec dpd023@pec,regione.abruzzo.it

Oggetto: domanda per l'erogazione del contributo ai sensi della L.R. 10/2004 art 29 alle Associazioni Venatorie riconosciute a livello nazionali ed operanti nelle province abruzzesi, per l'assolvimento dei compiti di cui al 4° comma lettere a),b),c)d)e) e f) del medesimo articolo.

NA BUDUUM		
nato/a a		provil
residente a		prov
OZZNJOVI SO Z		
in via		n°
C.F.	8	nella qualità di legale
C.F	*	nella qualità di legale
		8.
		8.
		nella qualità di legale oria denominata
		8.
		8.
		8.
		8.
rappresentante regio	nale dell' Associazione Venato	oria denominata
rappresentante regio	nale dell' Associazione Venato	8.
rappresentante regio	nale dell' Associazione Venato	oria denominata
rappresentante regio	nale dell' Associazione Venato	oria denominata

9	7
COLLEGE	5
San F	ומפש
200	EUN 100
c	D
9	3
Š	5
7550	D771770
8	

IL LEGALE RAPPRESENTANTE Timbro dell'associazione e firma del legale rappresentante.

n°		CA	ΔP		C.F	
					(cf	associazione)
Tel	*	PEC	2			
				(pec associazione)		
i.	In nome	e per conto	delle seş	guenti sezioni p	rovinciali:	
1) Provi	ncia di					
2) Provi	ncia di	F 1 1			ley or t	1.17(x
3) Provi	ncia di					
4) Provi	ncia di					
			CHIE	DE		
Con riferime	ento all'anno					4
	S. C.				4 ed all'art 3	dei "Criteri per
	ne dei finanziame					
Da accredita	re sul c/c IBAN_					e e
Documentazi						<u> </u>
		debitamente	quietanz	zati e fiscalment	e regolari, affe	erenti gli intervent
	2.0					la quota a) de
finanz	ziamento soggetta	a a rendicontaz	zione rie	pilogati nel qua	dro seguente: /	una tabella per ogni sezion
o un'uni	ica tabella per tutte le sezi	ioni)				79 7
Sezione Provinciale	Provinciale spesa spesa	N. Control To St. Control of Control	della	Fattura n° del	Emessa da	Modalità di pagamento
11094		imponibile	iva		7	(bonifico bancario, assegno circolareo bancario non trasferibile , carta di credito.)
	E RAPPRESENT			IL REVISORI Timbro e firma del re		E (ove occorre)

- Copia in carta semplice dello Statuto dell'Associazione richiedente;
- Copia del conto consuntivo e relativo verbale di approvazione del bilancio, o di altro idoneo documento contabile e fiscale previsto dalle leggi sull'associazionismo per l'anno cui si riferisce il contributo;
- Copia fotostatica di documento di identità, in corso di validità, del Legale Rappresentante dell'Associazione Venatoria Regionale che ha sottoscritto la domanda;
- 5) Relazione analitica, sottoscritta dal legale rappresentante regionale dell'Associazione, illustrativa dei compiti connessi alle funzioni richiamate all'art. 29 comma 4, lettere a), b), c), d), e) ed f) della l.r. 10/2004, assolti nell'anno cui si riferisce il contributo con l'indicazione delle spese sostenute nel periodo 1° gennaio 31 dicembre e il conseguimento delle finalità prefissate.
- 6) Dichiarazione resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR nº 445/2000 a firma del legale rappresentante dell'Associazione Venatoria Regionale, attestante:
 - a) l'ubicazione delle Sezioni Provinciali;
 - b) le eventuali Sezioni Comunali periferiche;
 - c) il numero degli iscritti distinti per provincia, riferiti al periodo 1°gennaio-31 dicembre dell'anno oggetto di contribuzione;
 - d) la compagnia assicuratrice convenzionata
 - e) che le somme per le quali si chiede il contributo sono state sostenute per la realizzazione dei compiti di cui al comma 4 dell'art 29 della L.R.10/2004. Ove il contributo complessivo superi la somma di 10.329,14 occorre presentare la certificazione di regolarità contabile di cui alla L.R. 27/06/86 n. 22
 - f) che l'intervento non è stato sovvenzionato e non sarà oggetto di ulteriori contributi da parte di altri soggetti pubblici e/o privati.

Data e luogo

firma leggibile del legale rappresentante



